

# Comune di Premolo

Provincia di Bergamo

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16.05.2005

### **INDICE**

#### **CAPO I**

##### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

###### **Art. 1**

Finalità delle norme

###### **Art. 2**

Competenze del servizio

#### **CAPO II**

##### **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

###### **Art. 3**

Denuncia dei decessi

###### **Art. 4**

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

###### **Art. 5**

Denuncia della causa di morte

###### **Art. 6**

Comunicazione decessi dovuti a reati

###### **Art. 7**

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

###### **Art. 8**

Decesso di persona fuori della sua dimora

###### **Art. 9**

Medico necroscopo

###### **Art. 10**

Servizi gratuiti ed a pagamento

#### **CAPO III**

##### **AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO**

###### **Art. 11**

Autorizzazione alla sepoltura.

###### **Art. 12**

Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

###### **Art. 13**

Nati morti e prodotti abortivi

#### **CAPO IV**

##### **OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

###### **Art. 14**

Periodo di osservazione

###### **Art. 15**

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

**Art. 16**

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo - diffusiva o per iniziato stato di putrefazione.

**Art. 17**

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.

**Art. 18**

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività.

**Art. 19**

Deposito di osservazione.

**Art. 20**

Trasporto salme al deposito di osservazione

**Art. 21**

Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

**Art. 22**

Depositi ed obitori speciali

**CAPO V****SEPOLTURA DEI CADAVERI****Art. 23**

Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

**Art. 24**

Deposizione del cadavere nel feretro

**Art. 25**

Obbligo del feretro individuale

**Art. 26**

Caratteristiche feretri per inumazioni

**Art. 27**

Divieto di uso di materiale non biodegradabile

**Art. 28**

Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

**Art. 29**

Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

**Art. 30**

Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

**Art. 31**

Chiusura del feretro per trasporto di salma

**Art. 32**

Fornitura gratuita dei feretri

**CAPO VI****TRASPORTO DEI CADAVERI****Art. 33**

Trasporto dei cadaveri

**Art. 34**

Orario e percorsi dei trasporti funebri

**Art. 35**

Trasporto funebre

**Art. 36**

Trasporto gratuito e a pagamento.

**Art. 37**

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo - diffuse o portatrici di radioattività

**Art. 38**

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

**Art. 39**

Autorizzazione al trasporto

**Art. 40**

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune

**Art. 41**

Rilascio dell'autorizzazione al trasporto

**Art. 42**

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive

**Art. 43**

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

**Art. 44**

Obbligo dell'autorizzazione per il trasporto di salma fuori del Comune

**Art. 45**

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

**Art. 46**

Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

**Art. 47**

Trasporto cadaveri da e per l'estero

**CAPO VII****CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO****Art. 48**

Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura

**Art. 49**

Ricevimento cadaveri e resti mortali

**Art. 50**

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

**Art. 51**

Consegna registro al Comune

**Art. 52**

Divieto di riapertura del feretro

**CAPO VIII****ASSETTO DEL CIMITERO****Art. 53**

Camera mortuaria

**Art. 54**

Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture distinte

**Art. 55**

Sepolture distinte: natura e concessione

**Art. 56**

Segni funerari

**Art. 57**

Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento

**CAPO IX****SISTEMI DI SEPOLTURA****Art. 58**

Scavatura e utilizzazione delle fosse

**Art. 59**

Numerazione ed individuazione delle fosse

**Art. 60**

Dimensione dei monumenti funebri Fosse di inumazione

**Art. 61**

Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

**Art. 62**

Fosse per inumazione. Dimensioni

**Art. 63**

Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

**Art. 64**

Carattere distinto delle sepolture per tumulazione

**Art. 65**

Sistema di tumulazione

**Art. 66**

Autorizzazione

**Art. 67**

Casse per le tumulazioni

**Art. 68**

Divieto di riapertura sepolture

**CAPO X**

**CREMAZIONE**

**Art. 69**

Crematorio

**Art. 70**

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione

**Art. 71**

Urne cinerarie

**CAPO XI**

**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Art. 72**

Esumazioni ed estumulazioni - Carattere

**Art. 73**

Esumazioni ordinarie

**Art. 74**

Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate

**Art. 75**

Esumazioni straordinarie

**ART. 76**

Esumazioni straordinarie: limiti temporali

**Art. 77**

Estumulazioni ordinarie

**Art. 78**

Richieste per esumazioni o estumulazioni

**Art. 79**

Divieto di riduzione di salme estumulate

**Art. 80**

Estumulazioni straordinarie

**ART. 81**

Norme particolari per le estumulazioni straordinarie

**Art. 82**

Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni

**Art. 83**

Rifiuti cimiteriali

**Art. 84**

Sistemazione dei resti mortali

**CAPO XII**  
**OSSARIO COMUNE**

**Art. 85**

Ossario comune

**CAPO XIII**  
**CONCESSIONI SPECIALI**

**Art. 86**

Durata e decorrenza della concessione – Rinnovo

**Art. 87**

Modalità di richiesta concessioni d'uso

**Art. 88**

Concessioni speciali gratuite

**Art. 89**

Concessioni speciali per Salme di Caduti nei cimiteri civili

**Art. 90**

Limitazione del diritto d'uso delle concessioni distinte

**Art. 91**

Contratto di concessione

**Art. 92**

Decadenza della concessione

**Art. 93**

Manutenzione sepolture private

**Art. 94**

Revoca delle concessioni

**Art. 95**

Estinzione naturale delle concessioni

**Art. 96**

Cappelle e sepolcreti familiari

**ART. 97**

Concessioni

**ART. 98**

Diritto di uso

**ART. 99**

Progetti di costruzioni

**ART. 100**

Area per dispersione ceneri

**ART. 101**

Area per seppellimenti per altre religioni

**CAPO XIV**  
**SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**

**Art. 102**

Soppressione cimitero – Norme applicabili

**CAPO XV**  
**SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI**

**Art. 103**

Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili

**Art. 104**

Onoranze funebri particolari

**CAPO XVI**  
**SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA**

**Art. 105**

Custodia dei cimiteri

**Art. 106**

Orario di apertura dei cimiteri e ricevimento salme

**Art. 107**

Sepoltura delle salme

**Art. 108**

Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

**Art. 109**

Divieto di trattamento del materiale da costruzione

**Art. 110**

Trasporto materiale

**Art. 111**

Materiale proveniente da scavi e demolizioni

**Art. 112**

Ingresso al cimitero

**Art. 113**

Circolazione e sosta

**Art. 114**

Accesso ai cimiteri per lavori

**Art. 115**

Divieti di ingresso

**Art. 116**

Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

**Art. 117**

Divieto di coltivazione

**Art. 118**

Pulizia interna

**Art. 119**

Divieti speciali

**Art. 120**

Obbligo di comportamento

**CAPO XVII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 121**

Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni

**Art. 122**

Ordinanze del Sindaco

**Art. 123**

Abrogazione precedenti disposizioni

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 Finalità delle norme**

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia del cimitero comunale in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, l.r. 18 novembre 2003, n. 22, al r.r. 9 novembre 2004, n. 6 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

### **Art. 2 Competenze del servizio**

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L., dei medici necroscopi, degli operatori dei cimiteri, degli agenti di polizia locale e di ogni altro dipendente assegnato, nella dotazione organica del Comune, al servizio stesso, nonché di personale esterno. La A.S.L. competente vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

## **CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

### **Art. 3 Denuncia dei decessi**

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
  - a. da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
  - b. dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
2. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 DPR 30.11.2000 n. 396 dell'ordinamento dello stato civile.

### **Art. 4 Denuncia decessi accidentali o delittuosi**

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

### **Art. 5 Denuncia della causa di morte**

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità statistiche.
6. A cura del Comune, presso l'ufficio competente, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno.

#### **Art. 6**

### **Comunicazione decessi dovuti a reati**

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

#### **Art. 7**

### **Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco e alla stessa autorità perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### **Art. 8**

### **Decesso di persona fuori della sua dimora**

1. Qualora la morte di una persona avvenga fuori dalla sua dimora ed i parenti chiedano di trasportarvela, il Sindaco su parere del Servizio di Igiene Pubblica può consentire la rimozione ed il trasporto, salvo il preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria, ove occorra e sempreché il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune.
2. In casi speciali può autorizzare il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto.
3. Il trasporto deve essere effettuato con carro funebre e con le cautele disposte dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., anche per il regolare rispetto del periodo di osservazione.

#### **Art. 9**

### **Medico necroscopo**

1. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo apposito certificato previsto dall'art. 74 del DPR 30.11.2000 n. 396. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla A.S.L. competente.
2. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

#### **Art. 10**

### **Servizi gratuiti ed a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - ✓ la visita necroscopica.
  - ✓ il servizio di osservazione dei cadaveri.
  - ✓ il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate.
  - ✓ il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
  - ✓ l'inumazione in campo comune.
  - ✓ la deposizione delle ossa in ossario comune.
  - ✓ la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
  - ✓ il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

### **CAPO III AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO**

#### **Art. 11 Autorizzazione alla sepoltura.**

1. L'Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e ove non si sia accertata la morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e comunque non oltre le trenta ore.

#### **Art. 12 Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria**

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

#### **Art. 13 Nati morti e prodotti abortivi**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del DPR 30.11.2000 n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L..
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

### **CAPO IV OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

**Art. 14**  
**Periodo di osservazione**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 644/75 e successive modifiche.

**Art. 15**  
**Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente**

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

**Art. 16**  
**Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo - diffusiva o per iniziato stato di putrefazione.**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo - diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

**Art. 17**  
**Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato adotta le misure cautelative necessarie.

**Art. 18**  
**Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività.**

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla A.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

**Art. 19**  
**Deposito di osservazione.**

1. Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.
2. Nell'obitorio posto nel cimitero di Premolo si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione.
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico.
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

**Art. 20**  
**Trasporto salme al deposito di osservazione**

1. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Esso sarà eseguito a cura del Comune, in carro chiuso, avvalendosi di ditte private, a meno che la famiglia non vi provveda direttamente.

**Art. 21**  
**Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione è permesso ai parenti ed ai familiari di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. In ogni caso sarà provveduto ad assicurarne la sorveglianza da parte degli operatori del cimitero, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dalla A.S.L. competente.

**Art. 22**  
**Depositi ed obitori speciali**

Il Comune potrà istituire utilizzare eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

**CAPO V**  
**SEPOLTURA DEI CADAVERI**

**Art. 23**  
**Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri**

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

**Art. 24**  
**Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Il cadavere deposto nel feretro deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

**Art. 25**  
**Obbligo del feretro individuale**

1. Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

**Art. 26**  
**Caratteristiche feretri per inumazioni**

1. I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2 eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.
2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con buon mastice.
6. Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
8. Sono consentite senza limite le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.
9. Il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a un'altezza non inferiore a 20 cm, di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale di continuo deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico – enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.

#### **Art. 27**

##### **Divieto di uso di materiale non biodegradabile**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni potranno essere eseguite solo se la cassa metallica sia posta all'esterno.

#### **Art. 28**

##### **Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni**

1. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km., salvo che si tratti di morti per malattie infettivo-diffusive e sempre che il trasporto dal luogo del deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
2. Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo - diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

#### **Art. 29**

##### **Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune**

1. Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro

Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio e l'altra di metallo.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno, o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco e mm. 1,5, se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di 20 ml.
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, tra loro congiunte saldamente con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
11. La cassa così confezionata, per il solo trasporto all'estero, sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. Saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

### **Art. 30**

#### **Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune**

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 D.P.R. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

### **Art. 31**

#### **Chiusura del feretro per trasporto di salma**

1. La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alle Imprese Funebri incaricate del trasporto.
2. In particolare, per il trasporto di salma in altro Comune, dette Imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultano conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 26, 27 e 29 del presente regolamento.
3. Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero.

**Art. 32**  
**Fornitura gratuita dei feretri**

E' a carico del Comune il trasporto delle salme per le persone i cui familiari non sono in grado di sostenere la spesa, come da apposita attestazione del Servizio Sociale, sempre e che la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice. Tale servizio comprenderà la concessione gratuita del feretro, del carro funebre e del personale di servizio.

**CAPO VI**  
**TRASPORTO DEI CADAVERI**

**Art. 33**  
**Trasporto dei cadaveri**

1. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

**Art. 34**  
**Orario e percorsi dei trasporti funebri**

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.
2. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità e percorsi eventualmente determinati con apposito provvedimento del Sindaco.

**Art. 35**  
**Trasporto funebre**

1. Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. I mezzi impiegati per i trasporti funebri dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa funebre, che ne accerti l'idoneità allo scopo, su parere conforme del competente servizio sanitario.
3. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo.
4. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da privati in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.
5. Le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione del diritto fisso.

**Art. 36**  
**Trasporto gratuito e a pagamento.**

1. i trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
2. i trasporti sono a carico del Comune:
  - a. nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
  - b. nei casi di persone decedute sulla pubblica via o luogo pubblico;
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2. restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove

necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.

### **Art. 37**

#### **Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo - diffuse o portatrici di radioattività**

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettivo-diffusive compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 38**

#### **Trasporto salme ad altro Comune o all'estero**

1. Per il trasporto delle salme ad altro comune che disti più di 100 km. o all'estero e viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
2. Tale trattamento è eseguito dal funzionario medico designato dall'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
3. Stesso provvedimento deve essere adottato in qualsiasi periodo dell'anno per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

### **Art. 39**

#### **Autorizzazione al trasporto**

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata agli operatori del cimitero.

### **Art. 40**

#### **Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune**

1. Il trasporto di un cadavere, entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli del presente capo VI.
2. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.

### **Art. 41**

#### **Rilascio dell'autorizzazione al trasporto**

1. L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
2. Nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione

delle prescrizioni rilasciato dal dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell 'A.S.L.;

3. Per il trasporto delle salme all'estero il Sindaco, acquisito telegraficamente il consenso dell'autorità diplomatica o consolare dello Stato di destinazione, rilascia l'autorizzazione sulla base della documentazione occorrente caso per caso e sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'.AS.L..

#### **Art. 42**

### **Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive**

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 29, seguendo le prescrizioni dell' articolo 37.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

#### **Art. 43**

### **Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri**

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 34.

#### **Art. 44**

### **Obbligo dell'autorizzazione per il trasporto di salma fuori del Comune**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito dell'autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.

#### **Art. 45**

### **Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche**

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

#### **Art. 46**

### **Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.
2. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.
3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:
  - a. copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
  - b. dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con la quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura

dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.

4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
5. Le ossa umane e i resti assimilabili debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
6. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

#### **Art. 47**

### **Trasporto cadaveri da e per l'estero**

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, oltre quanto stabilito all'articolo 29 del presente regolamento.

## **CAPO VII**

### **CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO**

#### **Art. 48**

### **Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura**

1. Nessuna salma può essere ricevuta se non sia accompagnata dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco e non può essere inumata o tumulata senza il permesso di seppellimento, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
2. Tali documenti dovranno essere consegnati agli operatori del cimitero.

#### **Art. 49**

### **Ricevimento cadaveri e resti mortali**

1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b. i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura distinta esistente nel cimitero del Comune stesso;
  - d. i cadaveri delle persone non autosufficienti, ricoverate in residenze protette e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Premolo, nel quale dimoravano precedentemente al ricovero;
  - e. i nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di cui all'art. 13 del presente regolamento;
  - f. i resti mortali per i quali i familiari, residenti nel Comune di Premolo, facciano richiesta.
  - g. i cadaveri delle persone nate a Premolo o che vi abbiano risieduto.

#### **Art. 50**

### **Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni**

1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
2. I documenti di cui all'art. 39 devono essere consegnati al responsabile del servizio dall'operatore cimiteriale.
3. Lo stesso responsabile iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:
  - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita

del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;

- b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti;
- c. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.

#### **Art. 51** **Consegna registro al Comune**

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

#### **Art. 52** **Divieto di riapertura del feretro**

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

### **CAPO VIII** **ASSETTO DEL CIMITERO**

#### **Art. 53** **Camera mortuaria**

Il cimitero del nostro Comune dispone nel proprio interno di camera mortuaria. L'eventuale sosta di feretri prima del seppellimento avverrà all'ingresso del Cimitero stesso.

#### **Art. 54** **Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture distinte**

1. Il cimitero è suddiviso in aree per sepolture comuni col sistema della inumazione ed in aree per sepolture distinte.
2. Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di dieci anni, dal giorno del seppellimento.
3. Sono distinte le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata e per le sottostanti strutture in muratura.

#### **Art. 55** **Sepolture distinte: natura e concessione**

1. Le sepolture distinte sono soggette a particolare concessione amministrativa.
2. Esse possono consistere:
  - a. nella concessione d'uso temporaneo di loculi costruiti direttamente dal comune o recuperati a seguito di estumulazione;
  - b. nella concessione d'uso temporaneo di tumuli costruiti dal Comune o recuperati a seguito di estumulazioni;
  - c. nella concessione d'uso temporaneo di nicchie ossario costruite direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni e per la custodia delle urne cinerarie.
  - d. Nella concessione d'uso temporaneo di tombe di famiglia costruite dagli interessati o recuperate a seguito di estumulazioni.

3. Per le concessioni distinte temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito con apposito atto della Giunta.

### **Art. 56**

#### **Segni funerari**

1. Per ogni inumazione o tumulazione dovrà essere indicato il nome della persona sepolta la data di nascita e di morte.
2. Il cimitero di Premolo ha tre zone per inumazione:
  - a. Zona Comune dove sarà posta esclusivamente una croce in marmo bianco numerata fornita dal Comune. Eventuale fotografia nella misura massima di cm 8 x 10, e le iscrizioni personalizzate recanti il nome, cognome, data di nascita e di morte saranno a carico dei richiedenti.
  - b. Zona Monumentale dove sopra i feretri inumati potranno essere costruiti dei monumenti con le caratteristiche di cui all'articolo 60.
  - c. Zona per salme di cui all'articolo 101 dove sarà posta, in alternativa alla croce, una stele in marmo bianco fornita dal Comune. Per le personalizzazioni si fa riferimento a quanto previsto al punto a.
3. Per le sepolture di cui all'articolo 55 comma 2 e alla lettera b del presente, è facoltà dei parenti o delle persone interessate apporre fotografie, iscrizioni, impianto di illuminazione e vasi per fiori. Le fotografie non potranno superare le seguenti dimensioni: cm 15 x 20 per loculi, tombe di famiglia, tumuli singoli e monumenti; cm 10 x 15 per ossari e nicchie cinerarie. L'impianto di illuminazione dovrà essere di colore rosso a luce fissa. I fiori non dovranno fuoriuscire dalla piastra di chiusura.
4. oltre alla/e fotografia/e della/e persona/e sepolta/e sarà ammessa anche quella del coniuge o dei figli defunti purché non sepolti in altro luogo del cimitero.

### **Art. 57**

#### **Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento**

1. L'ufficio comunale preposto al servizio di polizia mortuaria deve essere dotato di una planimetria in scala 1/500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

## **CAPO IX**

### **SISTEMI DI SEPOLTURA**

#### **Art. 58**

##### **Scavatura e utilizzazione delle fosse**

1. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **Art. 59**

##### **Numerazione ed individuazione delle fosse**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo.

#### **Art. 60**

##### **Dimensione dei monumenti funebri Fosse di inumazione**

I monumenti dovranno avere dimensioni non maggiori di cm 180 per 80 con eventuale cippo non più alto di cm 80 dal piano piastra.

**Art. 61**  
**Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

**Art. 62**  
**Fosse per inumazione. Dimensioni**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
2. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono essere scavate, nella parte più profonda, per non meno di due metri; devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

**Art. 63**  
**Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa**

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 26 e 27 del presente regolamento.

**Art. 64**  
**Carattere distinto delle sepolture per tumulazione**

Le sepolture per tumulazione sono solo distinte.

**Art. 65**  
**Sistema di tumulazione**

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo separato.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
4. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.
5. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni e intonacata nella parte esterna.
6. E' permessa anche la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità di spessori atti ad assicurare

la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

7. Le tumulazioni dovranno seguire le seguenti prescrizioni:
  - ✓ essere utilizzate esclusivamente le lastre di marmo fornite dal Comune e non si potranno costituire nicchie - altarini chiusi da sportelli di vetro;
  - ✓ è vietato costituire un'unica chiusura di due forni contigui con una sola lastra di marmo.

#### **Art. 66** **Autorizzazione**

1. L'installazione del monumento funebre, tanto sulle fosse di inumazione quanto sui posti distinti, è subordinata al preventivo impegno a realizzare l'opera in conformità alle modalità di allineamento delle tombe prescritte dal Comune ed alle misure fissate dal vigente regolamento. A tale scopo dovrà essere presentata all'Ufficio Polizia Mortuaria del Comune una dichiarazione contenente la descrizione e le dimensioni del monumento che si intende installare, sottoscritta da un rappresentante della famiglia interessata e della ditta incaricata di eseguire l'opera.
2. Qualora, in epoca posteriore alla realizzazione del monumento, venga dai competenti uffici comunali accertato il mancato allineamento del monumento stesso o la difformità del medesimo rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, la famiglia interessata sarà tenuta, a proprie spese, a provvedere alle modifiche ed interventi necessari per riallineare il monumento e/o ricondurlo alle dimensioni previste dal vigente regolamento.

#### **Art. 67** **Casse per le tumulazioni**

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 29.
2. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.
3. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 68** **Divieto di riapertura sepolture**

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture distinte, potranno essere riaperte:
  - ✓ al termine del periodo di inumazione;
  - ✓ alla scadenza della concessione;
  - ✓ per ordine dell'autorità giudiziaria;
  - ✓ per autorizzazione del Sindaco nei casi previsti dall'art. 77.

### **CAPO X** **CREMAZIONE**

#### **Art. 69** **Crematorio**

Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di impianti funzionanti in altri comuni.  
Il pagamento è a carico dei familiari.

#### **Art. 70** **Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficiale dello Stato Civile.

**Art. 71**  
**Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in una apposita nicchia.

**CAPO XI**  
**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Art. 72**  
**Esumazioni ed estumulazioni - Carattere**

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, il cimitero verrà chiuso per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno, eccettuati i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.

**Art. 73**  
**Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, mediante il presente regolamento.
2. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
3. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
4. Nei cimiteri comunali ove esiste una ripartizione in quadri del campo comune, le esumazioni ordinarie si eseguiranno quadro per quadro, ovvero, in caso di necessità, fila per fila, allorché siano trascorsi dieci anni dall'inumazione dell'ultima salma.
5. Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza tre mesi prima. I familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti, si applicherà quanto disposto dall'art. 82.
6. L'esumazione ordinaria di una singola salma, anche prima della scadenza di tutto il quadro, potrà essere comunque effettuata, allorché i familiari interessati ne facciano richiesta all'ufficio comunale competente, purché ciò non comporti danni per le tombe circostanti.
7. I familiari sono tenuti sin dal momento della richiesta ad acconsentire allo svolgimento di tutte quelle operazioni che si renderanno necessarie alla esumazione del quadro
8. Le spese inerenti all'eventuale ripristino del monumento funebre saranno a loro totale carico.

**Art. 74**  
**Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate**

Nel caso in cui, a seguito di un'esumazione ordinaria, una salma risulti non completamente mineralizzata, dovrà procedersi di nuovo alla sua inumazione, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. Per motivi tecnico operativi si potrà procedere all'inumazione anche in fossa

diversa e previa sostituzione del feretro da effettuarsi a cura del comune.

### **Art. 75** **Esumazioni straordinarie**

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nella cappella del cimitero, all'uopo predisposta, con l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato, che dovrà redigere apposito verbale dell'operazione eseguita e dare le disposizioni del caso.
4. In caso di esumazioni straordinarie, a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.
5. Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria.
6. Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.
7. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita con atto della Giunta.

### **ART. 76** **Esumazioni straordinarie: limiti temporali**

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
  - ✓ nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
  - ✓ quando trattisi della salma di persona morta di malattia infettivo - contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato dichiarerà che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

### **Art. 77** **Estumulazioni ordinarie**

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
2. L'ufficio comunale competente provvederà ad avvertire i familiari interessati tre mesi prima; i familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti prima della estumulazione, si applicherà quanto disposto all'art. 82.
3. Qualora la salma non risulti completamente mineralizzata, i feretri estumulati dovranno essere inumati nel campo comune, per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura o dopo aver raccolto la salma in una cassa di legno, a cura del comune, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
4. Tali operazioni dovranno avvenire previo parere scritto del direttore U.O. di Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato che lo rilascerà dopo aver accertato una permanenza di almeno trenta anni della salma nel loculo.

### **Art. 78** **Richieste per esumazioni o estumulazioni**

Su richiesta dei familiari, nei casi di cui agli articoli 74 e 77 i familiari o quanti interessati potranno richiedere a proprie spese la cremazione dei resti.

**Art. 79**  
**Divieto di riduzione di salme estumulate**

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate, non completamente mineralizzate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo o tumulo, al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria, alla A.S.L. e al sindaco chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

**Art. 80**  
**Estumulazioni straordinarie**

1. Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione dei feretri effettuata prima della scadenza dei termini della concessione per trasferirli in altra sede o in altra sepoltura o per la riduzione a resti, ove possibile, della salma che vi era racchiusa.
2. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri; il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Qualora lo stesso direttore non constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa collocazione del feretro in idonea cassa.
4. A tale proposito dovrà essere presentata richiesta da parte dei parenti al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, e ragioni dell'estumulazione.
5. Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.
6. E' consentito, previa autorizzazione del Sindaco, che le spoglie mortali di salme tumulate da almeno trenta anni, completamente mineralizzate, siano estumulate e raccolte in cassette di zinco di mm. 0,660 di spessore, al fine di trasferire detti resti in altra sede o di collocarli nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto, previo rinnovo della concessione. Previa stipula nuovo contratto e pagamento della concessione per la salma e pagamento di supplemento di concessione per la collocazione dei resti
7. Se la salma estumulata non è mineralizzata, si deve procedere alla sua inumazione per un periodo di almeno cinque anni. Sono a carico del richiedente le spese del saggio. L'avvenuta mineralizzazione sarà accertata dal direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato.
8. E' consentito previa richiesta dei parenti e autorizzazione del Sindaco, la cremazione di salma tumulata da almeno venti anni e non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto, previo rinnovo della concessione. Previa stipula nuovo contratto e pagamento della concessione per la salma e pagamento di supplemento di concessione per la collocazione delle cenerie

**ART. 81**  
**Norme particolari per le estumulazioni straordinarie**

1. Si applicano alle estumulazioni straordinarie le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dall'art. 75 del presente regolamento.
2. Entro un anno dalla data di morte si potrà procedere al trasferimento delle salme. Il trasferimento delle salme potrà avvenire previa richiesta del coniuge o in mancanza, del parente più prossimo del defunto. In tal caso verrà stipulato un nuovo contratto mantenendo

la decorrenza del precedente e subordinando la nuova tumulazione al pagamento della tariffa prevista per la tumulazione medesima ridotta del 50% . Il trasporto verrà effettuato a cura e spese del richiedente.

#### **Art. 82**

#### **Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni**

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione.
2. Nel caso in cui nessun familiare si sia presentato all'ufficio comunale competente per manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti da esumare od estumulare, questi, verranno trattati come previsto in via generale dal Comune.

#### **Art. 83**

#### **Rifiuti cimiteriali**

1. Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriali sono rifiuti speciali di cui al D. lgs. 5.2.1997 n. 22.
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e in genere tutti i rifiuti che sono di ornamento delle tombe sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali vanno smaltiti.
3. I resti lignei del feretro, gli oggetti ed elementi metallici del feretro e gli avanzi di indumenti sono rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti, mediante incenerimento e, solo eccezionalmente, mediante conferimento in adeguata discarica.
4. La frazione di rifiuti che è stata a stretto contatto con la salma, quali, casse, vestiti, oggetti personali, ecc. può essere smaltita con le stesse modalità dei R.S.U. a condizione che detti rifiuti siano adeguatamente disinfettati o sterilizzati all'interno del perimetro cimiteriale o siano dichiarati non infetti dal direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato. In caso di rifiuti infetti o non certificati, si dovrà procedere all'invio alla termodistruzione.

#### **Art. 84**

#### **Sistemazione dei resti mortali**

E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni o le ceneri derivanti dalla cremazione, posti in apposite cassette di zinco o nelle urne cinerarie, nel seguente modo:

in una nicchia-ossario, ottenuta in concessione dal Comune;

in un loculo o tumulo o fossa comune, ove già trovasi una salma, fino al numero massimo di due cassette per sepoltura, previo pagamento della differenza prezzo, unicamente per quanto concerne la collocazione della cassetta in loculo o tumulo;

riunendo in un unico loculo o tumulo non meno di due resti di salme o ceneri, tra cui esista un vincolo di parentela o affinità.

### **CAPO XII**

### **OSSARIO COMUNE**

#### **Art. 85**

#### **Ossario comune**

Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

## **CAPO XIII CONCESSIONI SPECIALI**

### **Art. 86**

#### **Durata e decorrenza della concessione – Rinnovo**

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture distinte previste dall'art. 55, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento, secondo la tariffa stabilita con apposito atto della Giunta.
2. Per le sepolture distinte (tumuli, loculi, nicchie-ossario), per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta, o in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei resti nella nicchia-ossario.
3. Non sarà consentita la prenotazione di loculi, tumuli e nicchie-ossario e cinerarie e la concessione sarà disposta solo per richieste riguardanti persone già decedute o per resti mortali già esumati o estumulati.
4. La concessione d'uso di loculi (colombari, ossari, nicchie cinerarie) ha durata di anni trenta, non rinnovabili;
5. La concessione d'uso di monumenti su feretri inumati ha durata di dieci anni rinnovabili ferma restando la disponibilità di spazi.
6. La concessione d'uso dei monumenti su tumuli distinti a un posto ha durata di anni trenta con facoltà per il Comune di concedere tre rinnovi decennali.
7. La concessione d'uso delle tombe di famiglia 2 – 4 – 6 posti ha durata di trenta anni per ogni tumulazione, rinnovo concessione delle singole tumulazioni ogni trenta anni o frazione commisurata all'ultima tumulazione, esaurimento della concessione decorso il trentesimo anno dall'ultima tumulazione.
8. Nel caso di richiesta di costruzione di tomba di famiglia, potrà essere concessa una tumulazione provvisoria, previa sottoscrizione del contratto e pagamento del canone dovuto per il loculo occupato. Al momento della traslazione della salma verrà effettuato il conguaglio fra la tariffa per la nuova sepoltura e quanto versato per la tumulazione.

### **Art. 87**

#### **Modalità di richiesta concessioni d'uso**

Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, tumuli o nicchie-ossario, deve farne richiesta all'ufficio comunale competente e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo dovuto per la concessione.

### **Art. 88**

#### **Concessioni speciali gratuite**

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a causa di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio Comunale.

### **Art. 89**

#### **Concessioni speciali per Salme di Caduti nei cimiteri civili**

Le Salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri comunali sono esenti da normali turni di esumazione previsti dall'art. 73 del Regolamento di polizia mortuaria ed il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali Salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costituiti

### **Art. 90**

## **Limitazione del diritto d'uso delle concessioni distinte**

Il diritto d'uso delle sepolture distinte è riservato all'accoglimento della salma o dei resti mortali indicati nell'atto di concessione.

### **Art. 91 Contratto di concessione**

Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale. Non sarà possibile prenotare sepolture distinte per persone ancora in vita.

### **Art. 92 Decadenza della concessione**

1. La concessione del diritto d'uso decadrà alla sua naturale scadenza, nel caso dell'art. 93 e nel caso che per volontà dei parenti la salma sia da trasferire ad altra destinazione prima della naturale scadenza della concessione medesima.
2. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o tumulo o la nicchia-ossario concessi in uso torneranno di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 94 del vigente codice civile.

### **Art. 93 Manutenzione sepolture private**

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti per le parti da loro costruite o installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza e di igiene.
3. Nel caso di sepoltura distinta abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

### **Art. 94 Revoca delle concessioni**

1. Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.
2. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.
3. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi due.
4. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.
5. E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi agli interessati, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno ottanta giorni.
6. Trascorsi i termini dell'ultimo comma, senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco,

sentito il medico del Servizio d'Igiene Pubblica dell'A.S.L., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

7. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

### **Art. 95** **Estinzione naturale delle concessioni**

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nel Capo seguente.

### **Art. 96** **CAPPELLE E SEPOLCRETI FAMILIARI**

Nel Cimitero di Premolo per le sepolture private per famiglie vi sono due cappelle.

### **ART. 97** **Concessioni**

1. Le concessioni previste dall'art. 96 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni.
2. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione

### **ART. 98** **Diritto di uso**

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

### **ART. 99** **Progetti di costruzioni**

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale competente
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero

### **ART. 100** **Area per dispersione ceneri**

Il Comune individua nel cimitero comunale, con delibera di Giunta, il luogo dove realizzare l'area per la dispersione delle ceneri.

**ART. 101**  
**Area per seppellimenti per altre religioni**

Il Comune individua nel cimitero, con delibera di Giunta Comunale, l'area per il seppellimento di salme di religione diversa da quella cristiana.

**CAPO XIV**  
**SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**

**Art. 102**  
**Soppressione cimitero – Norme applicabili**

Per la soppressione del cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90 e le norme del capo III del r.r. 9 novembre 2004, n. 6.

**CAPO XV**  
**SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI**

**Art. 103**  
**Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili**

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dei cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 105 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**Art. 104**  
**Onoranze funebri particolari**

Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'articolo 105 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**CAPO XVI**  
**SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA**

**Art. 105**  
**Custodia dei cimiteri**

Il cimitero, fuori dell'orario stabilito nell'articolo seguente, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il cimitero, a richiesta degli interessati, dovrà essere aperto per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco.

**Art. 106**  
**Orario di apertura dei cimiteri e ricevimento salme**

L'orario di apertura, chiusura e ricevimento delle salme viene fissato con delibera della Giunta Comunale.

**Art. 107**  
**Sepoltura delle salme**

La sepoltura delle salme sarà effettuata durante l'orario di ricevimento della salma, ad eccezione dei casi particolari che presentino problemi igienico - sanitari. Questi casi dovranno sempre essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.

**Art. 108**  
**Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori**

Gli incaricati dell'allestimento delle tombe potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

**Art. 109**  
**Divieto di trattamento del materiale da costruzione**

Nel cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono essere introdotti solo a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, le connessioni delle piastre, le iscrizioni su lapidi e monumenti.

**Art. 110**  
**Trasporto materiale**

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito.

**Art. 111**  
**Materiale proveniente da scavi e demolizioni**

1. Tutto il materiale proveniente dalle opere di demolizione, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.
2. E' tuttavia in facoltà del Comune utilizzare il materiale di scarico per ricoprire i bassifondi o quello di demolizione per il restauro di monumenti eventualmente danneggiati durante le esumazioni di salme risultate non mineralizzate.

**Art. 112**  
**Ingresso al cimitero**

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
2. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi e per i mezzi di servizio usati dagli operatori.

**Art. 113**  
**Circolazione e sosta**

1. E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare o di vendere.
2. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, e bancharelle lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

**Art. 114**  
**Accesso ai cimiteri per lavori**

Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

**Art. 115**  
**Divieti di ingresso**

E' vietato l'ingresso ai cimiteri di ragazzi di età inferiore ai dieci anni, non accompagnati da persone adulte e di coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

**Art. 116**  
**Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari**

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

**Art. 117**  
**Divieto di coltivazione**

Ogni coltivazione nel recinto dei campi è rigorosamente vietata.

**Art. 118**  
**Pulizia interna**

1. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e rimosse.

**Art. 119**  
**Divieti speciali**

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.
2. E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
3. E' pure proibito lasciare rifiuti, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

**Art. 120**  
**Obbligo di comportamento**

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazione o tumulazione di salme e in ogni qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare al rispetto dovuto al luogo, verrà richiamato al dovere e, occorrendo, denunciato all'Autorità Giudiziaria. Le persone che entrano nel cimitero devono conformarsi a quanto prescritto nel presente regolamento.

**CAPO XVII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 121**

## **Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni**

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317.

### **Art. 122 Ordinanze del Sindaco**

E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 38 della legge n. 142 dell'8.6.1990, in materia di igiene e sanità.

### **Art. 123 Abrogazione precedenti disposizioni**

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione.